

se, fondi, decime, obblazioni e limosine, 1184) Vedesi dalla pratica universale e comune, che dopo consegnate da principio per mano dei Fedeli le Case residenziali ai Capitoli, restò poi a peso de' Benefiziati il conservarle *in culmine*, come dicevano i nostri Maggiori, e noi *in colmo e in concio*: e non solamente conservarle per quanto possibil fosse abitabili, ma riedificarle ancora, quando la necessità il richiedesse. E quì nascer potrebbe una legittima questione, se possano cioè i Titolati quando havvi bisogno di grossi restauri, o intiera riedificazione, aggravar gli Stabili medesimi, ipotecandoli come spesso avviene per parecchie ventene d'anni a quelli, dai quali ebbero danaro per tal affare. Veramente secondo le leggi non solo umane, ma la naturale ancora, *qui vult principale, vult & accessorium*, e se i presenti Titolati vogliono il titolo e le case, debbono poi aver pazienza se a proprie spese debbono o ristorarle o rifabbricarle, nè i posterì debbono riceverle aggravate, come non le debbono ricever inabitabili. Ma tuttavia noi vediamo praticarsi il contrario, e trasmettersi quei fideicommissi aggravatissimi di censo, e talvolta più e più successioni poco o nulla conseguiscono di frutto da' proprj stabili, perchè gli antecessori enormemente gli aggravarono. Io non voglio decidere questa questione dacchè la pratica è contraria. Solo io appresi, che ancora per legge del Principe i beni de' fideicommissi debbono essere trasmessi al successore *sine onere*: solo vedo, che così i successori spesse fiate pagano ciò che non hanno ricevuto, e a me pare, che in questa parte trattan-

do.